




Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Parere

Rieleggibilità del revisore negli enti locali

15 luglio 2009





A cura delle Commissioni dell'Area **“Enti pubblici”**

Mandato 2008-2012

Area di delega
Consigliere Delegato
Consiglieri Co-Delegati

Enti pubblici
Giosuè Boldrini
Andrea Bonechi - Marcello Danisi



RIELEGGIBILITA' DEL REVISORE NEGLI ENTI LOCALI

Il primo comma dell'art. 235 d.lgs. 267/2000 prevede che : "L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art. 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta".

L'art. 235 riproduce la previsione normativa già contenuta nell'art. 57 della l. 142/1990 e, successivamente, nell'art.101 del d.lgs. 77/1995.

Il testo della norma così come contenuto nel d.lgs. 267/2000 è, per quanto interessa, diverso rispetto a quello inizialmente proposto dal Governo nella seduta del 20 aprile 2000.

Infatti, originariamente, il primo comma dell'art. 235 del d.lgs. 267/2000 prevedeva che i revisori "sono consecutivamente rieleggibili per una sola volta".

L'avverbio "consecutivamente" venne eliminato dal testo dell'art.235 in seguito al parere negativo espresso, in proposito, dall'Adunanza Generale del Consiglio di Stato in data 8 giugno 2000 (n.87).

In particolare, il Consiglio di Stato ritenne che l'integrazione dell'originaria disposizione contenuta nell'art. 101 del d.lgs. 77/1995 non fosse coerente "con lo spirito e la ratio della norma di delegazione, che è proprio quella di evitare che l'esercizio della funzione di revisione possa essere compromessa dalla rieleggibilità ad libitum del revisore".

Secondo il Consiglio di Stato, "proprio l'autonomia, decisionale, organizzativa, gestionale e finanziaria dell'ente esige la presenza di revisori assolutamente imparziali e privi di qualsiasi contiguità con l'ente locale, quale contrappeso dell'abbandono del sistema dei controlli esterni e del potenziamento dei controlli interni, massime quello di gestione".

Stesso orientamento venne espresso dalla Prima Commissione della Camera, nel parere reso il 19 luglio 2000.

Nonostante il pronunciamento del Consiglio di Stato, la disposizione sulla rieleggibilità dei componenti del collegio di revisione degli enti locali, negli anni, è stata sottoposta più volte al vaglio del giudice amministrativo.



La giurisprudenza ha sostanzialmente confermato la posizione del Consiglio di Stato (in ultimo, si veda TAR Campania, Napoli, sez. I, 12 giugno 2007, n. 6087, secondo cui la previsione contenuta nell'art. 235 non dovrebbe essere neppure oggetto d'interpretazione sistematica, tenuto conto del noto canone interpretativo "*in claris non fit interpretatio*"; in ogni caso, per il giudice amministrativo, l'intenzione del legislatore, "...se proprio la si vuole ricercare, è stata piuttosto nel senso di non consentire alcuna protrazione dell'incarico in questione, oltre i limiti legislativamente fissati").

In ultimo, si segnala che la disposizione sulla rieleggibilità dei revisori degli enti locali è stata, altresì, oggetto di progetti di legge di modifica dell'art. 235 (cfr., d.d.l. d'iniziativa del sen. Semeraro, n.2048, comunicato alla Presidenza del Senato il 27 febbraio 2003), nel senso di ammettere una nuova nomina trascorso un congruo periodo di interruzione: il che, argomentando al contrario, significa che ciò non è attualmente possibile.

Sembra, pertanto, che tutto porti a ritenere che, allo stato, non sia consentito, a chi ha già ricoperto per due mandati successivi l'incarico di revisore degli enti locali, rivestire un nuovo incarico, nonostante l'osservanza di un periodo d'interruzione.